Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera Presidente del Collegio ABF di Roma	Presidente [Estensore]
Dott. Flavio Lapertosa Presidente del Collegio ABF di Milano	Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari Presidente del Collegio ABF di Napoli	Membro effettivo
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Componente del Collegio ABF di Napoli *(designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)*	Membro effettivo
Avv. Chiara Petrillo Componente del Collegio ABF di Roma *(designata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)*	Membro supplente

nella seduta del 25/03/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

1 - Il ricorrente contestò l'applicazione della nuova normativa in materia di imposta di bollo su depositi vincolati in essere con la banca convenuta e chiese: a) il riaccredito delle somme addebitate, pari ad €. 276,00; b) il riaddebito di €. 34,20 ovvero il riaccredito del saldo; c) l'assunzione a carico della banca dell'imposta di bollo relativa ai predetti depositi.

2 - L'intermediario controdedusse assumendo l'assoluta correttezza del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso.

3 - Il ricorrente replicò adducendo ulteriori argomentazioni a sostegno della domanda.

4 - Il Collegio di Milano, investito della controversia, in esito all'esame della medesima effettuato nella seduta del 20 gennaio 2015, sospese il procedimento e rimise l'esame del ricorso al Collegio di Coordinamento affermando la rilevanza della questione – sollevata d'ufficio – concernente la competenza dei Collegi ABF a conoscere questioni attinenti alla normativa fiscale.

DIRITTO

1 - Nell'ordinanza di remissione il Collegio di Milano osserva che i Collegi ABF hanno generalmente affermato la propria competenza a conoscere questioni attinenti alla normativa fiscale ogni volta che esse si riferiscano a problematiche di carattere fiscale afferenti a contratti di deposito, ma che tuttavia vi sono decisioni difformi secondo cui l'esame della corretta applicazione della normativa fiscale esulerebbe da tale competenza, in quanto l'ABF sarebbe privo delle cognizioni necessarie per esprimere un giudizio sulla corretta applicazione di un prelievo fiscale.

2 - Al Collegio di Coordinamento è ben noto l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 26 giugno 2009, n. 15031; Cass. Sez. Un. 28 gennaio 2011, n. 2064), secondo cui le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario.

3 - Nelle menzionate sentenze la Suprema Corte ha rilevato che, nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, la materia del contendere non è costituita dalla sussistenza e/o dal contenuto dell'obbligo di effettuare la ritenuta (an e quantum), che

sono questioni che attengono al rapporto tributario tra sostituto ed erario (e che certamente rientrano nella competenza del giudice tributario). Le questioni relative all'indebito pagamento dei tributi (*rectius*: versamento della ritenuta) o all'omesso pagamento, seguono la regola generale della devoluzione al giudice tributario attraverso l'impugnazione dell'atto (espresso o presunto) che segue la richiesta del rimborso o dell'atto impositivo con il quale viene fatta valere la pretesa tributaria rimasta insoddisfatta. Ciò che è oggetto di lite nel rapporto tra sostituto e sostituito, è il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa, che il sostituto esercita nei confronti del sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, quindi di competenza del giudice ordinario, il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece l'esercizio del potere impositivo nell'ambito di un rapporto sussumibile allo schema potestà - soggezione. Se manca un soggetto investito di *potestas* impositiva manca anche il rapporto tributario, così come se manca un provvedimento che sia espressione di tale potere non si configura la speciale lite tributaria che, per definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una concreta ed autoritativa pretesa impositiva. Le controversie tra sostituto e sostituito, invece, nascono o dal fatto che il sostituito contesta il diritto di rivalsa esercitato dal sostituto - per mancanza del presupposto di fatto (omesso versamento diretto della ritenuta) o per mancanza del presupposto giuridico (il sostituto non doveva versare la ritenuta) - ovvero dal fatto che il fisco pretenda, dal sostituto o dal sostituito, mediante notifica di un atto impositivo, un maggior versamento rispetto a quello effettuato e il destinatario di tale pretesa intenda rivalersi sull'altro soggetto. In tutti questi casi, la lite nasce perché le parti private, nei loro rapporti diretti (privati), ritengono che siano state erroneamente interpretate e/o applicate le norme che regolano quei rapporti, e non rileva che successivamente il fisco eserciti una azione *ex autoritate*, in relazione alla quale le parti possono difendersi direttamente (nei confronti dell'ente impositore) dinanzi al giudice speciale tributario.

4 - Tuttavia la negata competenza della Commissione Tributaria a vantaggio dell'Autorità giudiziaria ordinaria non comporta automaticamente il riconoscimento della competenza anche dell'Arbitro Bancario e Finanziario, dal momento che le vigenti Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari la circoscrivono e limitano rispetto alla competenza dell'A.G.O.

Infatti l'art. 4 delle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari sottrae espressamente alla competenza dell'ABF le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del TUB ai sensi dell'art.23 comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (nello stesso senso vedi l'art.1 della delibera 29 luglio 2008 n. 275 del CICR sulla disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie riconducibili all'art.128 bis del TUB).

E nella specie si verte in tema di imposta di bollo in relazione, appunto, a prodotti finanziari

5 - In altri termini, occorre riconoscere che esiste tutta una serie di controversie di competenza dell'A.G.O. che non possono essere devolute anche all'ABF; tra queste vi sono quelle attinenti a questioni di carattere tributario e fiscale. In tali ipotesi l'esigenza tutelata dall'art. 24 della Costituzione può essere soddisfatta mediante ricorso, appunto, all'A.G.O.

6 - D'altra parte l'incompetenza del Collegio arbitrale si rivela indubbia alla luce delle attribuzioni che il quadro normativo sopra menzionato gli riserva (l'ordinanza di remissione ha già ricordato come vi siano molte pronunce dei Collegi territoriali nel senso indicato), considerato che l'esame della corretta applicazione della normativa tributaria costituisce materia altamente specialistica che non sarebbe comunque opportuno trattare in assenza di contraddittorio con l'ente impositore, dato il ruolo di meri sostituti di imposta assunti dagli intermediari.

7 - E' indubbio che la controversia avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria applicabile al rapporto privatistico intercorrente tra banca e cliente comporta necessariamente le competenze necessarie per stabilire la (negata dal ricorrente) correttezza di un prelievo fiscale e, ove necessario, sui relativi criteri di calcolo; si tratta di attività che – in ipotesi astratta - potrebbero esigere la necessità di un contributo tecnico di consulenti specializzati, di cui il Collegio arbitrale non può normativamente avvalersi.

8 - Non rileva al riguardo la considerazione della non particolare complessità della questione oggetto della presente controversia, poiché è più che certo che allorché si discute in tema di competenza per materia il *discrimen* deve essere oggettivo,

parametrato alla *causa petendi* azionata e al *petitum* sostanziale richiesto e non può essere ancorato ad un criterio empirico, in quanto tale anche arbitrario.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA